

Trib. Milano, Sez. Impresa, 2 novembre 2020 n. 6845

Oggetto della cessione di partecipazioni sociali

Massima

L'oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni non possono essere fatti valere al fine di richiedere l'annullamento del contratto per errore o la risoluzione ex art. 1497 cod. civ.

Ciò sarà possibile solo qualora il cedente abbia concesso specifiche garanzie, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni siano accompagnate da malizie ed astuzie finalizzate al raggirio del cessionario.

Commento

Il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi su di un'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito derivante dalla cessione delle partecipazioni al capitale sociale di una S.r.l., ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto opposto in quanto non ha riscontrato la sussistenza di alcun dolo contrattuale in capo al contraente.

Nella pronuncia, i giudici hanno condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta”* (Cass. civ. n. 16031/2007).

Conseguentemente, eventuali carenze o vizi relativi al valore e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, dunque, alla consistenza economica della partecipazione – non possono fondare l'annullamento del contratto per errore o la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., fatti salvi i casi in cui il cedente abbia fornito, a tale riguardo, **specifiche garanzie contrattuali**, ovvero sussista il **dolo del contraente**, laddove il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie idonee a ingannare, in concreto, una persona di normale diligenza.

Con particolare riferimento al mendacio, la sua idoneità ad integrare raggiri – e, di conseguenza, a configurare il dolo contrattuale – sarà tanto maggiore in relazione all'**affidabilità intrinseca degli atti utilizzati** (che è elevata, ad esempio, nei documenti contabili, in quanto destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e alla **finalità con cui tali dichiarazioni menzognere sono state rese** dalla parte (in particolare, se rese con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontà negoziale).

Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 16004/2014), la valutazione circa l'idoneità di tali condotte a coartare la volontà del *deceptor* spetta al giudice del merito, il quale dovrà motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del *deceptor* – dalle quali è possibile desumere che l'altra parte era già a conoscenza o che avrebbe potuto rendersi conto *ictu oculi* dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.